



*A Novembre,
programmato
l'appuntamento con
l'oramai consolidato
"Safety Day":
la giornata che la
Bragagnolo Srl dedica
alla sicurezza sul lavoro.*

EDITORIALE

Anche quest'anno settembre è arrivato e con l'autunno, come quasi tutti gli anni, anche una serie di novità normative pubblicate in estate, con particolare riferimento al mese di agosto, nei temi a noi cari relativi all'ambiente ed alla sicurezza. Si va dalla circolare che conferma l'avvio di SISTRI, al passo indietro in tema di terre e rocce da scavo, fino a una serie di ipotesi di semplificazioni burocratiche in materia di sicurezza, più o meno direttamente attuabili.

Questa newsletter ha qualche giorno di ritardo rispetto al solito. Abbiamo voluto infatti cercare di capire, insieme a voi, l'eventuale applicazione e quale può essere a riguardo la nostra interpretazione, intesa ovviamente come confronto, senza pretendere di avere in tasca definizioni, soluzioni o verità. La circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente in tema di SISTRI è uscita giusto il 30 settembre.

Quello che ci rende veramente perplessi non sono le applicazioni più o meno complesse e burocratiche (fattore comunque negativo), ma sono le continue modifiche alle normative in atto, tanto che nell'arco di neppure un anno si va da una applicazione intera, all'abrogazione, alla riesumazione con applicazione parziale, all'applicazione per un periodo ristretto fino alla successiva applicazione con modifiche.

Noi siamo impresa, e come tale vogliamo semplicemente riuscire a lavorare con regole certe e realmente applicabili, non soggette a continue interpretazioni a secondo di chi legge. Questo continuo cambiamento, continuo aggiustamento, rende difficoltosa tutta la nostra attività e non solo la nostra, ma, ci rendiamo conto, anche quella degli enti di controllo che, ad

In questo numero:

- SISTRI: la storia infinita ... ricomincia
- Il nuovo regime delle terre e rocce da scavo
- "DECRETO DEL FARE": le modifiche al D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro

ogni passo si trovano a dover verificare con regole diverse. Forse quello che realmente serve si può riassumere in due sole parole: semplicità e stabilità.

SISTRI: la storia infinita ... ricomincia

COS'È

Il Sistema nato per semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e per gestire in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato dello smaltimento dei rifiuti.

COSA È NECESSARIO FARE

Utilizzare il sistema online, e per il primo mese compilare anche i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto cartacei.

CHI LO DEVE FARE

I gestori (trasportatori, smaltitori, recuperatori, intermediari ecc.) e per i nuovi produttori di rifiuti pericolosi.

Dal 1 ottobre 2013, è ripartito (sembra definitivamente, ma non è detto visto che ad oggi il DL non è stato ancora convertito) l'ormai noto SISTRI, ossia il sistema per la rintracciabilità dei rifiuti, al momento per i gestori (trasportatori, smaltitori, recuperatori, intermediari ecc.) e per i nuovi produttori di rifiuti pericolosi. L'avvio effettivo è stato previsto dal DL 101/2013, che riporta termini per la razionalizzazione della Pubblica Amministrazione, tentando in qualche modo di definire ed individuare alcune semplificazioni e calendari di messa in opera.

In base al calendario fissato dal nuovo DL SISTRI verrà applicato ai produttori "iniziali" di rifiuti a partire dal 3 marzo 2014 (ma possono usufruirne su base volontaria fin dal 1 Ottobre), con possibile (ma non certa) ulteriore proroga, in relazione alla pubblicazione o meno di una serie di ulteriori semplificazioni che il Ministero sta studiando. Ovviamente, senza entrare in disquisizioni politiche sul perché di fatto si è deciso di avviare in ogni caso il sistema (lasciamo questo aspetto ai giornali), è facile rendersi conto che l'esclusione iniziale dal SISTRI per i produttori, a nostro giudizio, determinerà, nella prima fase, la concentrazione delle difficoltà su trasportatori e gestori di impianti.

I rifiuti interessati dal sistema sono al momento solo quelli classificati come pericolosi, riducendo di fatto l'applicazione ed escludendo di conseguenza tutta una serie di attività. La Circolare Ministeriale pubblicata il 30 settembre (giusto in tempo "utile") ha precisato che sono esclusi i rifiuti non pericolosi, per i produttori iniziali non dando

specifiche invece per i gestori. Invece, il Decreto affida al Ministero dell'Ambiente l'individuazione entro il 3 Marzo 2014 di nuovi soggetti cui estendere l'obbligatorietà del SISTRI.

La stessa Circolare Ministeriale riporta il fatto che il DL 101/2013 è all'esame del Parlamento per la conversione in legge, indicando come probabili nuove modifiche all'ambito di applicazione di SISTRI, senza aggiungere ulteriori indicazioni... attendiamo.

Preliminarmente all'avvio del sistema SISTRI tutti i soggetti interessati sono tenuti a verificare i dati e le informazioni comunicate in fase di iscrizione; le modalità sono illustrate sul portale SISTRI (ricordiamo l'indirizzo web <http://www.sistri.it>), dove sono peraltro pubblicate le nuove guide a riguardo.

Quindi riassumendo:

A) SISTRI è partito dal 1° ottobre 2013 per:

- gestori di rifiuti pericolosi (Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi);
- "nuovi produttori" di rifiuti pericolosi (soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti rendendoli "pericolosi");

B) SISTRI parte dal 3 marzo 2014 (salvo proroghe) per:

- "produttori iniziali" di rifiuti pericolosi, nonché le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti (Punto specificato dalla Circolare Ministeriale del 30 settembre)
- Comuni ed imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Per il primo mese successivo alle date di avvio di operatività del SISTRI, i soggetti coinvolti sono in ogni caso tenuti a compilare **anche** i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto (indicazione questa ben esplicitata nella Circolare Ministeriale del 30 settembre).

In tema di sanzioni, l'applicazione sarà, graduale ossia scatteranno solo al trentunesimo giorno successivo alla data di effettiva operatività, ossia in base alle scadenze di cui sopra.

La Circolare Ministeriale richiama le modalità di operatività del SISTRI fino a marzo 2014. Ossia:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi comunicano i propri dati al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto della "SCHEDA SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE"
- il trasportatore elabora e firma due copie di detta scheda, la scheda viene firmata anche dal produttore, una copia rimane al produttore (da conservare per cinque anni) ed una rimane invece al trasportatore
- il gestore dell'impianto di recupero/smaltimento completa la scheda e trasmette al produttore la copia indicante l'eventuale peso effettivo e la presa in carico.

Ricordiamo per dovere di memoria che dalle date di entrata in vigore sopra esposte, SISTRI obbliga i soggetti coinvolti a comunicare per via telematica i dati quali/quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati, smaltiti o sottoposti a trattamento di recupero. Il sistema prevede inoltre di dotare i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti di impianti di tracciamento satellitare dei percorsi effettuati (black box) e di installare negli impianti di trattamento dei rifiuti sistemi di controllo elettronico per monitorare entrate ed uscite dei veicoli.

IL NUOVO REGIME DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

COS'E'

La procedura amministrativo – burocratica di gestione delle terre da scavo.

COSA E' NECESSARIO FARE

Comunicazione/attestazione che non necessita di alcuna approvazione

CHI LO DEVE FARE.

Tutti coloro che operano la gestione dei materiali da scavo che seguono il regime dei sottoprodotti per qualunque quantitativo (pur con le limitazioni di AIA e VIA).

Dal 21 agosto scorso è stata nuovamente modificata la procedura amministrativo – burocratica di gestione delle terre da scavo. Infatti, in D.L. 69/2013 è stato convertito con la Legge 98/2013 all'interno della quale l'art. 41 bis detta disposizioni in materia.

Il legislatore, forse reso consapevole dei problemi sorti in questo periodo in particolare per i piccoli cantieri, ha deciso di fare un passo indietro. Il DM 161/2012, e tutto quello che ne consegue, a partire dal Piano di Utilizzo e sua approvazione, viene



applicato solo ai cantieri sottoposti a Valutazione integrata ambientale o Autorizzazione integrata ambientale.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 21 agosto 2013, riportano ad una semplificazione nella gestione dei materiali da scavo che seguono il regime dei sottoprodotti per qualunque quantitativo (pur con le limitazioni di AIA e VIA) purchè il produttore attesti, attraverso una propria dichiarazione alle sedi ARPA territorialmente competenti, alcune indicazioni, quali, ad esempio, che:

- la destinazione di riutilizzo delle rocce e terre da scavo sia certa e determinata individuando i siti di destinazione ed i tempi previsti per il riutilizzo;
- il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (o di limite di fondo se diverso) in relazione alle destinazioni d'uso (residenziale o industriale) e non vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda;
- l'utilizzo non deve comportare rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;
- i materiali da scavo non devono essere sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale;
- qualità e quantità dei materiali destinati al riutilizzo.

Il completo riutilizzo dei materiali da scavo deve essere successivamente comunicato dal produttore alle sedi ARPA competenti sul territorio.

Il decreto accenna anche alla possibilità (come peraltro previsto già nel DM 161/2012) di considerare materiali da riporto tra i materiali da scavo, i quali devono però comporre l'orizzonte stratigrafico insieme al terreno e sui quali, in caso di cambio sito di destinazione, va effettuato anche un test di cessione.

Si tratta quindi di una attestazione, una comunicazione che, di conseguenza, non necessita di alcuna approvazione, ma solo del protocollo di ricevimento da parte della Pubblica Amministrazione. Comunicazione/attestazione che, ovviamente, va rinviata in caso di modifiche o cambiamenti (esempio cambio dei siti di destinazione).

Alcune ARPA e Regioni si sono attivate già a riguardo con apposita e propria modulistica. Un esempio è ARPA Toscana che ha predisposto la modulistica da utilizzare per la gestione delle terre e rocce da scavo. Allo stesso modo la Regione Veneto ha individuato una propria modulistica attraverso una recentissima Circolare pubblicata lo scorso 23 settembre (che peraltro riprende di fatto i moduli 2 e 3 della DGRV 179/2012, che viene di fatto considerata abrogata).

La Circolare della Regione Veneto va anche oltre, stabilendo che la comunicazione può essere effettuata indipendentemente da committente, appaltatore, o anche esecutore dello scavo e, oltre ad ARPA, va inviata anche al Comune su cui l'opera ricade. Le considerazioni da fornire ulteriormente riguardano:


- la conformità urbanistica (ossia sito di destino e sito di scavo in funzione della definizione di industriale o residenziale)
- la descrizione delle caratteristiche del sito
- eventuali caratteristiche di fondo naturale
- caratteristiche delle terre utilizzate (anche tramite analisi)

Il trasporto del materiale scavato, non prevede alcun modulo specifico o registrazione di trasporto, ma richiede la presenza del DDT o del contratto di trasporto secondo le normative vigenti in occasione di trasporto di cose conto proprio o conto terzi.

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia».



“DECRETO DEL FARE”: le modifiche al D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro

COS'E'

E' il decreto con lo scopo di rilanciare l'economia sostenendo e rilanciando vari punti cardine come le imprese, potenziando l'Agenda digitale italiana, il fisco, l'edilizia

COSA E' NECESSARIO FARE

Aggiornare le proprie procedure della sicurezza sul lavoro.

CHI LO DEVE FARE.

Tutte le aziende.

Il **DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69** (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”), recentemente recepito con modifiche dalla **Legge 9 agosto 2013, n. 98** (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”), introduce alcune modifiche nell'ambito della gestione della sicurezza aziendale e della prevenzione incendi, per una teorica diminuzione degli oneri delle Aziende in una logica di risparmio economico e di stimolo ad un loro sviluppo.

In particolare - l'art. 32 (*"Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro"*) introduce alcune modifiche alle indicazioni di sicurezza già espresse dal D.Lgs. 81/08, - l'art. 38 (*"Disposizioni in materia di prevenzione incendi"*) modifica alcune indicazioni riguardo la prevenzione e protezione incendi sul luogo di lavoro.

Considerato però che il Decreto Legge è stato modificato dalla successiva legge di recepimento 98/2013, vi presentiamo qui di seguito direttamente le indicazioni integrate rispetto ai due testi di legge.

MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ART. 32 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08)

Dunque, ecco l'elenco delle novità emergenti dall'art. 32 del sopraccitato DL 21 giugno 2013, n. 69, così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

DUVRI

Introdotta dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.), il DUVRI (**Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza**) è il documento che sostanzia gli obblighi di cooperazione e coordinamento tra Azienda Committente ed Azienda Appaltatrice nell'ambito di un lavoro di appalto che non sia un Cantiere (così come definito dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08). Il DL interviene modificando radicalmente i commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (*"Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"*), introducendo la possibilità di evitare la realizzazione del DUVRI *"limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter"* (che dovranno però essere individuati con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali): in alternativa al DUVRI il DDL (Datore di Lavoro) committente dovrà identificare un proprio incaricato alla supervisione delle attività complessive oggetto di appalto, il quale dovrà essere *"in possesso di formazione esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento"*. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 98/13, nel DL si parlava espressamente della figura del **preposto**,

quindi si ritiene che la formazione per questo "incaricato" debba essere almeno di quel genere e livello.

Si segnala che, ai sensi del nuovo art. 26, comma 3-bis, la redazione del DUVRI non è altresì obbligatoria (fatto salvo il sopraccitato obbligo di presenza di una figura preposta alla sicurezza) per i *"servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto"*.

QUALIFICAZIONE DI RSPP ED ASPP

Il DL interviene modificando l'art. 32 del D.Lgs. 81/08 (*"Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni"*), introducendo comma 5-bis dell'art. 32 che recita: *"In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati."* E' però vero che tale importante facilitazione formativa, basata su una logica e tanto utile base sostanziale, non ha applicazione immediata dal momento che, sempre secondo il sopraccitato e nuovo comma 5-bis: *"Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6"*.

QUALIFICAZIONE DI LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI ED RLS

Similmente alle agevolazioni formative per RSPD ed ASPD, il DL introduce una facilitazione dello stesso tenore anche per **Lavoratori, Dirigenti, Preposti** ed **RLS**. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 viene infatti, con l'introduzione del nuovo comma 14-bis, similmente modificato in questi termini: *“In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6”*.

COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI E MODIFICHE DI EDIFICI/LOCALI DA ADIBIRE A LUOGO DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE

Secondo il rinnovato art. 67 (*“Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio”*), le comunicazioni riguardo l'avvio delle sopraccitate attività devono essere rivolte al SUAP e devono contenere:

- a) *descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*
- b) *descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti secondo modelli ancora da predisporre con apposito e successivo Decreto.*

VERIFICHE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Riportiamo testualmente le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08, art. 71, comma 11 : *“Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni*

dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13” e successivo comma 12: *“I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII”*.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Viene modificato l'art. 88, comma 2, che specifica gli ambiti di esenzione dagli obblighi di cui al Capo I del Titolo IV (**“Cantieri temporanei o mobili”**). Viene introdotta la lettera g-bis), che esclude dagli obblighi i *“lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI”* e la lettera g-ter) che esclude le *“attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X”*.

Si fa notare anche che, secondo il nuovo comma 2-bis, *“le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”*.

Sempre restando in ambito cantieri, viene aggiunto l'art. 104-bis (*“Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”*) che apre alla futura realizzazione di *“modelli semplificati per la redazione del piano*

operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi, sempre però con un successivo venturo Decreto (interministeriale).

ALTRE VARIE

Si segnala anche la modifica dell'art. 306, comma 4-bis del D.Lgs. 81/08, che inserisce l'incremento (rivalutazione) del 9,6% del valore delle sanzioni erogate per carenze in materia di sicurezza (talvolta si tratta di sanzioni pecuniarie aggiuntive alle sanzioni penali erogate in sede di giudizio verso persone fisiche): la **Circolare 29 agosto 2013 n. 35** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'Attività Ispettiva ha chiarito che *"....con nota prot. n. 12059 del 2 luglio 2013, chiarendo che le sanzioni previste dalla citata disposizione riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono "automaticamente" incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento"*.

DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

La Legge 98/13, all'articolo 31 (*"Semplificazioni in materia di DURC"*) presenta alcune semplificazioni nell'utilizzo del presente documento, nell'ambito sia di un allungamento della sua durata temporale (dal 21 Agosto pari a 120 giorni, ma solo per i documenti rilasciati dopo quella data) sia dell'identificazione di una serie di attività per cui il DURC non è più necessario; inoltre il **DURC** dal 2 settembre viene rilasciato solo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il sistema informatico non consentirà più l'inoltro della richiesta di DURC se nel modulo telematico di richiesta non sarà presente l'indirizzo PEC della Stazione appaltante/Amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.

MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ART. 38 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI – DPR 151/11

PROROGHE DI ADEMPIMENTI ANTINCENDIO

Per le attività a basso rischio d'incendio (di cui all'allegato I del DPR 151/11) viene prevista una diluizione di termini per gli adempimenti di legge in materia di antincendio.

DICI:

- NO ALL'ALCOL PRIMA DI GUIDARE
- NO ALL'ALCOL SUL LUOGO DI LAVORO
- NO ALL'ALCOL IN CANTIERE
- NO ALL'ALCOL IN TRASFERTA



REDAZIONE:

EDITORIALE:
AMBIENTE E I RIFIUTI:
SICUREZZA SUL LAVORO:

MICHELE BRAGAGNOLO – BRAGAGNOLO SRL
DINA MIGLIORANZI
NICOLA CORSANO – RSPP E – SIRIA SRL

NEWSLETTER AD USO INTERNO – DISTRIBUZIONE GRATUITA